



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la Progettazione

[spp.conferenzeservizi@pce.agenziademanio.it](mailto:spp.conferenzeservizi@pce.agenziademanio.it)

e p.c.:

REGIONE LAZIO

Direzione Generale

Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti

SEDE

Oggetto: Intervento di Valorizzazione del Compendio demaniale “Tor Vergata”, in Roma. Conferenza di Servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini dell’acquisizione dell’Intesa con gli Enti territoriali partecipanti sulla Proposta di sviluppo integrato e di valorizzazione del Compendio ex Città dello Sport.

Con riferimento alla nota di codesta Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti, prot. n. 529425 del 15/05/2025, con la quale si trasmette l’atto di indizione della conferenza di servizi sull’intervento in oggetto avanzato dall’Agenzia del Demanio, si comunica quanto segue.

Premesso che:

- sul progetto denominato *“Intervento di realizzazione della Città dello Sport, nel comprensorio Universitario di Tor Vergata, nel Comune di Roma”*, Proponente: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la scrivente Area determinava l’esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. ex art. 10 del D.P.R. 12/04/1996, con provvedimento prot. n. 21736/2S/04 del 06/02/2007;
- l’Agenzia del Demanio, Struttura per la Progettazione, con nota prot. n. 713 del 08/05/2023, presentava istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di *“Fattibilità tecnico ed economico delle sistemazioni esterne e dei sottoservizi del compendio “Città dello Sport” di Tor Vergata – RMB1901 ubicato nel Comune di Roma, Provincia di Roma località Tor Vergata”*;
- con determinazione n. G07189 del 25/05/2023, la scrivente Area stabiliva che il suddetto progetto non rientrava nelle categorie di cui all’art. 6, commi 6 o 7, della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto non era soggetto alle procedure di compatibilità ambientale in quanto era stato considerato che gli interventi proposti si configuravano come parziali completamenti di opere già assentite nell’ambito del progetto denominato *“Intervento di realizzazione della Città dello Sport, nel comprensorio Universitario di Tor Vergata, nel Comune di Roma”* ed erano finalizzati principalmente a rendere fruibili delle aree in occasione dell’evento del Giubileo 2025. Si

evinceda dalla documentazione trasmessa che gli interventi erano coerenti con “...l'impianto planimetrico del progetto originario” e non comportavano “...alcuna modifica sostanziale ma [...] soli adeguamenti migliorativi che rispettano la vegetazione esistente, le preesistenze archeologiche, i principi di sostenibilità, invarianza idraulica ed accessibilità”.

Rilevato che il compendio immobiliare oggetto della iniziativa di valorizzazione, risulta parzialmente edificato nell'ambito del Piano Particolareggiato di Tor Vergata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18 aprile 2005 e successiva variante approvata con D.C.C. n.44 del 05.03.2007 e che, come si evince dalla documentazione trasmessa, viene avanzata una proposta di variante al suddetto Piano denominata “Green City per la salute, la ricerca e la formazione sostenibile”.

Ciò premesso, si riscontra la sussistenza della fattispecie di cui all'Allegato IV, punto 8, lettera t, della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto si comunica che il progetto delle opere ricomprese nel suddetto Piano è da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del suddetto decreto e del D.M. n. 52/2015.

Si puntualizza che ai fini della procedibilità dell'istanza di V.I.A., conformemente ai disposti cui al punto 3.2 della D.G.R. n. 884/2022 recante “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”, sotto il profilo urbanistico si evidenzia che “L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA può essere presentata anche per **i progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale (cd. variante “semplificata”)** <sup>1</sup>.”

Se la realizzazione dell'intervento è subordinata, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'istanza di verifica sono allegati un atto di indirizzi dell'organo politico collegiale (ad es. deliberazione di giunta) che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante, ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il progetto preliminare o definitivo (ad es. per le opere pubbliche o di pubblica utilità come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 327/2001). Tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità.

In tutti gli altri casi, la conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di VIA, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale”.

Ai fini dell'attivazione della suddetta procedura, si invita la Proponente ad inoltrare apposita istanza, corredata da adeguati elementi informativi, come da modulistica disponibile sulla pagina “Valutazione Impatto Ambientale” del sito web istituzionale <http://www.regione.lazio.it>.

---

<sup>1</sup> ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 “progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico”, art. 19 del d.P.R. 327/2001 “progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche”, art. 34 del d.lgs. 267/2000 “accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico”, art. 208 del d.lgs. 152/2006 “nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico”, art. 242 del d.lgs. 152/2006 “Interventi di bonifica”, art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 “Opere del servizio idrico integrato”, art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 “Impianti di cogenerazione”; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 “Infrastrutture lineari energetiche”.



Per ulteriori chiarimenti in merito alla presente comunicazione si potrà contattare il Geom. Roberto Cappella ([rcappella@regione.lazio.it](mailto:rcappella@regione.lazio.it)) o l'Arch. Paola Pelone ([ppelone@regione.lazio.it](mailto:ppelone@regione.lazio.it)).

RC

Il Funzionario  
Arch. Paola Pelone

Il Dirigente *ad interim*  
Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Direttore *ad interim*  
Ing. Wanda D'Ercole